

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

Art.1 OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, avente ad oggetto i matrimoni civili, è finalizzato alla disciplina della celebrazione degli stessi, così come previsto e disciplinato dagli art. 84 -116 del Codice Civile, e dal nuovo Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000).

Art. 2 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE.

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e più precisamente nei luoghi individuati dal Comune di Bari come tali, quali:

- il locale adibito a Sala Matrimoni, presso la sede della Ripartizione Servizi Demografici-Elettorali-Statistici, in Largo Fraccacreta n.1, primo piano;
- presso la Chiesetta sconscacrata allocata nello stabile sede della Delegazione Libertà della Ripartizione Servizi Demografici-elettorali-statistici, in via Trevisani 206;
- presso le sedi degli Uffici separati di Stato Civile nei quartieri (già frazioni del Comune di Bari): Carbonara, Ceglie, Palese, Santo Spirito, Loseto, Torre a Mare;
- presso il Fortino Sant'Antonio, e più precisamente sulla terrazza dello stesso, ovvero, in caso di perturbazioni meteorologiche, nella sala interna posta al piano terra;
- presso il "Parco di Largo 2 Giugno";
- presso la spiaggia "Pane e Pomodoro";
- presso la Sala Consiliare del Comune di Bari.

Art. 3 GIORNATE ED ORARIO PER LE CELEBRAZIONI DI MATRIMONIO CIVILE.

1. I matrimoni civili, di norma, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00, e, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 nelle giornate del martedì o del giovedì, in relazione ai turni di apertura pomeridiana al pubblico degli uffici. Potranno essere prese in considerazione richieste di celebrazione in altri orari e giornate feriali e festivi, fuori dall'orario di servizio, a pagamento.
2. È consentita la celebrazione del matrimonio nella mattina del sabato, e degli altri pomeriggi del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16,00 alle 17,00, a pagamento, previa disponibilità, oltre che dell' Ufficiale di Stato Civile delegato, anche dell'addetto preposto all'assistenza alla celebrazione e dell'eventuale personale di supporto. È esclusa la celebrazione dei matrimoni nei giorni 25 e 26 dicembre, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo, il 15 agosto e il primo gennaio. Resta ferma la possibilità per l'Ufficio di escludere ulteriori giornate, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso.

Art. 4 COSTO DEL SERVIZIO, MODALITA' DI PAGAMENTO E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. L'attività di celebrazione dei matrimoni fuori dall'orario di servizio non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso tariffe degli utenti per il servizio aggiuntivo, determinate forfettariamente in relazione alla sede prescelta, sia per cittadini residenti che non residenti.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe sono vincolate nella misura dell' 80% al finanziamento delle spese per la pulizia e gestione dei servizi della Ripartizione Servizi Demografici Elettorali e Statistici, conseguentemente all'attivazione del nuovo servizio, e per la

restante parte a spese di manutenzione ed allestimento delle strutture ovvero a finalità connesse allo svolgimento delle cerimonie.

3. Il personale che svolge l'attività al di fuori dell'orario di lavoro è compensato con apposita integrazione salariale, ai sensi dell'art 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 sulla base di criteri di quantificazione e ripartizione del relativo fondo che saranno definiti in sede di delegazione trattante. L'approvazione dell'integrazione salariale di cui sopra è condizione di avvio del nuovo servizio.
4. Il pagamento delle tariffe deve avvenire entro il termine del 15° giorno antecedente la data del matrimonio, facendo pervenire all'Ufficio di Stato Civile ricevuta di pagamento; il pagamento può avvenire, ai sensi dell'art 18 del Regolamento di contabilità per le Entrate extratributarie, mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale o tramite conto corrente ovvero accrediti elettronici.
5. Sulla base della suddetta disciplina generale, la misura delle tariffe, nonché la corretta destinazione degli introiti a finanziamento del servizio aggiuntivo, è determinata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art 42 lett. f) e 48 TUEL.

Art. 5. ALLESTIMENTO DELLE SALE.

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Bari si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. È consentita, altresì, la presenza di fotografi e musicisti durante la celebrazione del matrimonio, che dovranno utilizzare mezzi propri per l'espletamento dell'attività richiesta dai nubendi e sotto la responsabilità degli stessi, manlevando preventivamente il Comune di Bari da ogni responsabilità.
5. I nubendi saranno considerati responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.
6. Sono a carico dei nubendi gli eventuali danni provocati dal lancio di riso e quant'altro. Allo scopo, gli stessi, all'atto della prenotazione del matrimonio, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità ed a rilasciare apposita polizza fideiussoria o deposito cauzionale determinato nell'ammontare dalla Giunta sulla base di oneri per pulizia e ripristino delle strutture, oltre eventuali altri danni.
7. In caso di mancanza di celebrazione del matrimonio, a titolo di spesa amministrativa verrà comunque incamerata dal Comune l'equivalente del 30% della tariffa fissata, comunque destinata alla finalità di cui al precedente art. 4.

Art. 6 MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE.

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento e al costo della prestazione del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

Art. 7 CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il D.P.R. N. 3.11.2000 n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15.5.1997 n.127";
- Il "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali";
- I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;
- Lo Statuto comunale.

Art. 8 ATTRIBUZIONE DI DELEGHE.

I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000, ad ottenere il rilascio della delega di Ufficiale di Stato Civile, devono far pervenire, almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio, la delega rilasciata dal Sindaco.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione e potrà essere applicato solo con l'avveramento delle condizioni previste all'art. 4.
2. In via di prima applicazione del presente regolamento, non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale costo stabilito, i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.
3. Rimane sospesa l'effettiva implementazione del nuovo servizio a quanto previsto al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.